



COMUNE DI MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno

Codice 044038

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SISMA - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

N. 30 DEL 01-09-2026

Reg. Generale n. 195 del 01-09-2026

Oggetto: Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 137 del 29/03/2023 e ss.mm. ii.. Lavori di "RIPARAZIONE DANNI SISMA PISCINA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE L'EDIFICIO AD USO BAR E SERVIZI". Decisione di contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, da espletarsi su piattaforma di e-procurement GT-SUAM e attribuzione della procedura di selezione alla stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno. CUP: H74J23000140001 - CUI I00357070440202300002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 17 del 05/10/2022 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente Responsabile di Servizio ad assumere il presente atto;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2026-2028, il quale comprende anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l'elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 5 del 26/02/2026 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2026/2028;

PREMESSO che:

- in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di mag.6.0 della scala Richter che ha interessato in modo considerevole il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra cui il Comune di Montegallo;
- nella serata del 26 ottobre 2016 il territorio comunale è stato interessato da altre due fortissime scosse che hanno causato nuovi ingenti danni e molta apprensione tra la popolazione;
- in data 30/10/2016 si è verificato un ulteriore evento sismico di mag. 6.5 che ha interessato in modo considerevole il territorio Comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza comunale;
- tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati alcuni dei quali sono parzialmente crollati e/o in stato di collasso;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2026;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel seguito, anche decreto-legge);

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante *“Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante *“Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”*;
- l'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTI la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, e i decreti del Presidente della Regione Marche in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;

DATO ATTO che l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

RILEVATO, in particolare, che, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, la PISCINA COMUNALE E L'AREA ANTISTANTE L'EDIFICIO AD USO BAR E SERVIZI ubicate in Fraz. Balzo, Strada per San Nicola, ricadenti catastalmente dal Foglio n.25 Mappale n.707 di proprietà del Comune di Montegallo (AP), sono state danneggiate dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

VISTA l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, *“Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione”*, secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, *“non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:*

- art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: *“pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC”*;

- art. 47-bis: “composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto”;
- art. 53: “semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici”;
- art. 55: “misure di semplificazione in materia di istruzione”;
- art. 55- bis: “regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale”;
- art. 56: “disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- art. 56-bis: “iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL”;
- art. 56-ter: “misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca”;
- art. 56-quater: “modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30””;

VISTO l'articolo 32 del decreto-legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (nel seguito, Codice dei contratti), come novellato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche “Accordo”), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che in applicazione dell'art. 32 del d.L. n. 189/2016, la presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato.

DATO ATTO che la presente Decisione di contrarre, il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato, lo Schema di contratto, sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Anac, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia:

1. Costituzione della commissione giudicatrice:

- a) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
 - b) dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;
 - c) CV dei commissari;
 - d) elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.
2. Atti inerenti all'aggiudicazione:
- a) provvedimento di aggiudicazione;
 - b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - c) DGUE sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario;
 - d) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritte dall'operatore economico aggiudicatario.
3. Atti inerenti alla fase di esecuzione dei contratti:
- a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
 - b) contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro;
4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al Codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al Codice dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA l'Ordinanza n. 254 del 22 dicembre 2025 recante *“Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM”*, secondo cui nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge:

- il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici introdotto dall'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 234 del 2 luglio 2025 – che in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sospende l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, per cui ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato può eseguire i contratti pubblici

Determinazione SERVIZIO SISMA - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA n.30 del 01-09-2026

affendenti a interventi di ricostruzione pubblica a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta - è prorogato al 31 dicembre 2026;

VISTA l'Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 "Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016";

VISTA l'ordinanza n. 227 del 9 aprile 2025, "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209", che prevede una serie di deroghe al Codice dei contratti, come novellato dal correttivo;

VISTA l'Ordinanza n. 137 del 29/03/2023 nella quale è ricompreso, al n. 11, l'intervento di "RIPARAZIONE DANNI SISMA PISCINA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE L'EDIFICIO AD USO BAR E SERVIZI" per un importo complessivo di €_1.850.000,00;

VISTA l'Ordinanza n. 231 del 10/04/2025 recante "Modifiche degli Allegati alle Ordinanze n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023", con la quale è stato rimodulato l'importo dell'intervento elevandolo ad €_2.085.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con Ordinanza n. 137 del 29/03/2023 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, pertanto, che sussiste la copertura contabile finanziaria per l'intero importo dell'intervento pari ad €_2.085.000,00;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 06/02/2026 è stato approvato ai soli fini tecnici il progetto esecutivo redatto dai seguenti progettisti esterni all'Ente: RTP Società ASISTEMA s.r.l., Ing. MAURO MARINELLI, Società Q SISTEM ENGINEERING DI COSTANTINI STEFANO & DI GIROLAMO MICHELE, dott. Geol. SANTE STANGONI;

OSSERVATO che il suindicato progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati progettuali:

ELABORATI GENERALI		
1	GE-ESE-01	ELENCO ELABORATI
2	GE-ESE-02	RELAZIONE GENERALE
3	GE-ESE-03	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
4	GE-ESE-04	RELAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIMITATO IMPEGNO TERRITORIALE
5	GE-ESE-05	RELAZIONE GEOLOGICA
5 bis	GE-ESE-05 bis	DICHIARAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO
5 ter	GE-ESE-05 ter	VERIFICA INVARIANZA IDRAULICA
5 quater	GE-ESE-05 quater	ASSEVERAZIONE COMPATIBILITA IDRAULICA
6	GE-ESE-06	RELAZIONE SUL CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE
PROGETTO ARCHITETTONICO		
7	ARCH-ESE-01	INQUADRAMENTO URBANISTICO-TERRITORIALE
8	ARCH-ESE-02	STATO DI FATTO: PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI
9	ARCH-ESE-03	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Determinazione SERVIZIO SISMA - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA n.30 del 01-09-2026

10	ARCH-ESE-04	INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
11	ARCH-ESE-05	PROGETTO ARCHITETTONICO: PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI E VISTE TRIDIMENSIONALI DELL'INTERVENTO
12	ARCH-ESE-06	COPERTURA TELESCOPICA: PIANTA QUOTA 1m, PIANTA DELLA PAVIMENTAZIONE E DETTAGLI COSTRUTTIVI
13	ARCH-ESE-07	COPERTURA TELESCOPICA: PIANTA COPERTURA CHIUSA E PIANTA COPERTURA APERTA
14	ARCH-ESE-08	COPERTURA TELESCOPICA: PROSPETTI, SEZIONI E DETTAGLI COSTRUTTIVI
15	ARCH-ESE-09	COPERTURA TELESCOPICA: PROSPETTI, SEZIONI E DETTAGLI COSTRUTTIVI
16	ARCH-ESE-10	EDIFICIO PER SPOGLIATOI: PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI E DETTAGLI COSTRUTTIVI DELLA BALAUSTRATA
17	ARCH-ESE-11	EDIFICIO INGRESSO AREA IMPIANTI: PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
18	ARCH-ESE-12	MURO DI RECINZIONE: PROSPETTO E DETTAGLI COSTRUTTIVI
PROGETTO STRUTTURALE		
19	STR-ESE-GEN-01	RELAZIONE SULLE STRUTTURE
20	STR-ESE-GEN-02	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
21	STR-ESE-COP-01	RELAZIONE SINTETICA COPERTURA TELESCOPICA
22	STR-ESE-COP-02	RELAZIONE SUI MATERIALI COPERTURA TELESCOPICA
23	STR-ESE-COP-03	ANALISI DEI CARICHI COPERTURA TELESCOPICA
24	STR-ESE-COP-04	PREMESSA GENERALE ALLA RELAZIONE DI CALCOLO - RELAZIONE DI CALCOLO GLOBALE - COPERTURA TELESCOPICA
25	STR-ESE-COP-05	VERIFICA ASTE ALLUMINIO MODULI M1 - M2 COPERTURA TELESCOPICA
26	STR-ESE-COP-06	VERIFICA ASTE ALLUMINIO MODULI M3 - M4 COPERTURA TELESCOPICA
27	STR-ESE-COP-07	VERIFICA ASTE ALLUMINIO MODULI M5 - M6 COPERTURA TELESCOPICA
28	STR-ESE-COP-08	VERIFICA ASTE ALLUMINIO MODULI M7 - M8 COPERTURA TELESCOPICA
29	STR-ESE-COP-09	RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI STRUTTURA TELESCOPICA
30	STR-ESE-COP-10	PIANO MANUTENZIONE STRUTTURA TELESCOPICA
31	STR-ESE-COP-11	CARPENTERIE STRUTTURA TELESCOPICA
32	STR-ESE-COP-12	INTEGRAZIONE STRUTTURALE COPERTURA TELESCOPICA
33	STR-ESE-PAR-02	RELAZIONE SUI MATERIALI PARAPETTO SPOGLIATOI
34	STR-ESE-PAR-03	ANALISI DEI CARICHI PARAPETTO SPOGLIATOI
35	STR-ESE-PAR-04	RELAZIONE DI CALCOLO PARAPETTO SPOGLIATOI
36	STR-ESE-PAR-06	PIANO DI MANUTENZIONE PARAPETTO SPOGLIATOI
37	STR-ESE-PAV-01	RELAZIONE SINTETICA PAVIMENTAZIONE
38	STR-ESE-PAV-02	RELAZIONE SUI MATERIALI PAVIMENTAZIONE
39	STR-ESE-PAV-03	ANALISI DEI CARICHI PAVIMENTAZIONE
40	STR-ESE-PAV-04	RELAZIONE DI CALCOLO PAVIMENTAZIONE
41	STR-ESE-PAV-05	RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI PAVIMENTAZIONE
42	STR-ESE-PAV-06	PIANO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE
43	STR-ESE-PAV-07	CARPENTERIE PAVIMENTAZIONE
44	STR-ESE-LOC-01	RELAZIONE SINTETICA LOCALE TECNICO
45	STR-ESE-LOC-02	RELAZIONE SUI MATERIALI LOCALE TECNICO

46	STR-ESE-LOC-03	ANALISI DEI CARICHI LOCALE TECNICO
47	STR-ESE-LOC-04	PREMESSA - RELAZIONE DI CALCOLO LOCALE TECNICO
48	STR-ESE-LOC-05	RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI LOCALE TECNICO
49	STR-ESE-LOC-06	PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURE RINFORZO LOCALE TECNICO
50	STR-ESE-LOC-07	CARPENTERIE RINFORZO LOCALE TECNICO
51	STR-ESE-REC-01	RELAZIONE SINTETICA MURO RECINZIONE
52	STR-ESE-REC-02	RELAZIONE SUI MATERIALI MURO RECINZIONE
53	STR-ESE-REC-03	ANALISI DEI CARICHI MURO RECINZIONE
54	STR-ESE-REC-04	RELAZIONE DI CALCOLO MURO RECINZIONE
55	STR-ESE-REC-05	RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI MURO RECINZIONE
56	STR-ESE-REC-06	PIANO DI MANUTENZIONE MURO DI RECINZIONE
57	STR-ESE-REC-07	CARPENTERIE MURO RECINZIONE
58	STR-ESE-RIA-02	RELAZIONE SUI MATERIALI RIALZO MURETTO ESISTENTE
59	STR-ESE-RIA-03	ANALISI DEI CARICHI RIALZO MURETTO ESISTENTE
60	STR-ESE-RIA-04	RELAZIONE DI CALCOLO MURETTO ESISTENTE
61	STR-ESE-RIA-06	PIANO DI MANUTENZIONE MURETTO ESISTENTE
PROGETTO DEGLI IMPIANTI		
62	IMP-ESE-01	RELAZIONE SUGLI IMPIANTI
63	IMP-ESE-02	PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
64	IMP-ESE-03	PLANIMETRA E SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
65	IMP-ESE-04	SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI
66	IMP-ESE-05	VALUTAZIONE RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA		
67	REL-ESE-CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
67 bis	REL-ESE-CME-INT	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERFERENZE
68	REL-ESE-EPU	ELENCO PREZZI UNITARI
68 bis	REL-ESE-EPU-INT	ELENCO PREZZI UNITARI INTERFERENZE
69	REL-ESE-IM	STIMA INCIDENZA MANDOPERA
70	REL-ESE-AP	ANALISI PREZZI
71	REL-ESE-QE	QUADRO ECONOMICO
72	REL-ESE-CSA	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
73	REL-ESE-SC	SCHEMA DI CONTRATTO
SICUREZZA		
74	REL-ESE-PSC	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E CRONOPROGRAMMA
75	REL-ESE-PM	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
76	REL-ESE-PMGS	PIANO DI MONITORAGGIO GEOTECNICO E STRUTTURALE

PRESO ATTO che il quadro economico di progetto, dell'importo complessivo di 2.085.000,00, è articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO	Importi
A - Lavori	
1) Lavori a Misura	€ 1 375 680,14
2) Costo Manodopera	€ 141 491,46
A.1 Totale Importo Lavori lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1 517 171,60
A.2. Sicurezza non soggetta a ribasso	€ 4 410,00
Totale lavori da appaltare	€ 1 521 581,60
B - Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (5% COMPRESO IVA)	€ -
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (COMPRESO IVA)	€ 3 319,15
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ -
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze COMPRESO IVA)	€ 12 487,25
5) imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2 dell'art.5 Allegato i.7 (COMPRESO IVA)	€ 98 422,05
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (adeguamento dei prezzi) (5% COMPRESO IVA)	€ -
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	
8) Spese tecniche di cui all'Art.5 comma 1 lettera e.8 dell'allegato i.7:	
a) Spese per redazione relazione geologica effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale	€ 9 690,47
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi	€ 88 533,00
c) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 92 779,76
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 30 431,63
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ -
10) spese articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€ -
11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
12) spese per pubblicità	
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	
14) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 13 120,55
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ -
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	
18) IVA ed eventuali altre imposte.	
a) Contributi previdenziali sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 8 164,95
b) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 46 703,52
c) I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 152 158,16
d) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Rimborso Stazione Unica Appaltante 0,5% Lavori)	€ 7 607,91
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 18)	€ 563 418,40
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 2 085 000,00

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 1, comma 6, dell'O.C.S.R. n. 126 del 28/04/2022, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.C.S.R. n. 160 del 13/12/2023, il prezzario applicato alla presente procedura è il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022", di cui all'allegato della medesima Ordinanza 126/2022 ed il prezzario regionale aggiornato all'anno 2025, adottato con DGR n. 1023 del 30/06/2025, e limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016;

VISTO il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 772 del 19/02/2026 con cui è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori di "RIPARAZIONE DANNI SISMA PISCINA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE L'EDIFICIO AD USO BAR E SERVIZI", concedendo a questo Ente il contributo di euro 2.085.000,00 per la realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione delle operazioni di verifica il Responsabile di progetto ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo, come risulta da verbale di validazione del 05/02/2026, conservato agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto figura per l'importo complessivo di € 2.085.000,00, nell'elenco annuale 2026 del vigente Programma Triennale dei Lavori pubblici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2026 con il seguente Codice Unico di Intervento: I003570704402023000002;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: H74J23000140001;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti, è stata accertata la libera disponibilità delle aree e dell'immobile necessari alla realizzazione dell'intervento nonché la regolarità urbanistica dell'intervento medesimo;

CONSIDERATO che:

- la direzione lavori è stata affidata all'esterno dell'Arch. Aleandro Orsini, legale rappresentante della Società ASISTEMA s.r.l., con sede in Via Luigi Mercatini n.15 Ascoli Piceno (AP) P.IVA 02324260443, Società Capogruppo-Mandataria del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti incaricati per l'espletamento dei servizi tecnici;
- il suindicato D.L. ha attestato lo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'All. II.14 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

DATO ATTO che non è stato possibile avviare la procedura selettiva entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo per le seguenti ragioni:

- l'individuazione di una stazione appaltante, disponibile per l'espletamento della procedura di gara, particolarmente dispendiosa;
- la necessità di sottoporre gli atti di gara, ai sensi dell'art.3 del vigente Accordo di Alta Sorveglianza, alla verifica di ANAC, trattandosi di intervento di importo lavori pari o superiore a 1.000.000,00;

RICHIAMATO l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189/2016, secondo cui *“1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”*

RICHIAMATO il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge;

DATO ATTO che questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno (SA.AP), la *“Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria”* repertoriata in data 06/12/2024 e che, pertanto, può essere attribuito alla SA.AP, in quanto in possesso della necessaria qualifica, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al Comune di Montegallo e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

PRESO ATTO che:

- il RUP, ex art. 15 del Codice dei contratti, è l'Ing. Nicola Poeta, dipendente del Comune di Montegallo (AP), e che lo stesso è il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del medesimo Codice;
- in base all'art. 5 della Convenzione, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza della SA.AP che ha individuato nel Dott. Maurizio Conoscenti, Dirigente del Settore 8 PNRR-GARE del Comune di Ascoli Piceno, il Responsabile Unico del Progetto della fase di affidamento (RUP-FA);

ACQUISITA la dichiarazione del RUP e del RUP-FA relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti e valutata l'assenza di conflitti di interesse da parte del Segretario generale;

DATO ATTO che sulla base della dichiarazione rilasciata nei confronti del RUP e del RUP-FA non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

DATO ATTO che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 223 del 31 gennaio 2025, recante "*Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", che abroga la precedente Ordinanza Commissariale n. 178 del 18 aprile 2024, nonché ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, per le funzioni tecniche svolte dal personale specificate nell'Allegato I.10 al medesimo Codice;

RICHIAMATO l'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 1, del Codice dei contratti, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- il fine che si intende perseguire è di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di "RIPARAZIONE DANNI SISMA PISCINA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE L'EDIFICIO AD USO BAR E SERVIZI", le cui clausole essenziali sono individuate negli allegati Capitolato speciale d'appalto e nello schema di Contratto, predisposti dagli Uffici di questo Comune e quivi sinteticamente richiamate;

Determinazione SERVIZIO SISMA - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA n.30 del 01-09-2026

- **penali:** 0,5‰ (euro zerovirgolacinque ogni mille), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
- **premio di accelerazione:** per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di ultimazione suindicato le seguenti soglie progressive:
 - 1° scaglione: 0,01‰ (euro zerovirgolazerouno ogni mille) per ciascun giorno di anticipo se l'ultimazione avviene nella fascia temporale compresa tra 30 e 60 gg di anticipo;
 - 2° scaglione: 0,02‰ (euro zerovirgolazerodue ogni mille) per ciascun giorno di anticipo se l'ultimazione avviene nella fascia temporale compresa tra 60 e 90 gg di anticipo;
 - i premi non possono comunque superare complessivamente il 0,5‰ dell'importo netto contrattuale;
- **remunerazione:** "a misura";
- **pagamenti:** anticipazione 30% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
- **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'O.C.S.R. n. 285 del 28/05/2026, la documentazione tecnica è stata redatta in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06/08/2022, n. 183 recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*»;
- il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in n. **365** giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- è autorizzata l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice dei contratti;
- il contratto verrà stipulato nel rispetto dell'art. 18 del Codice dei contratti, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e senza applicazione dei termini dilatori di cui al citato articolo 18, commi 3 e 4, ai sensi dell'articolo 55 del medesimo Codice;

VERIFICATO che nel citato schema di contratto sono fedelmente inserite le clausole di cui all'articolo 5 dell'Accordo di alta sorveglianza, nonché le pertinenti clausole del citato Protocollo Quadro di legalità;

DATO ATTO che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice dei contratti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (*impossibilità oggettiva*); in particolare l'intervento sulla piscina e sull'area bar sono tecnicamente inscindibili in quanto le lavorazioni insistono su spazi contigui, con interferenze e sovrapposizioni operative non eliminabili che necessitano di una sequenza esecutiva coordinata e unitaria, ed una frammentazione del cantiere determinerebbe duplicazioni di opere provvisorie, incremento dei costi, difficoltà di coordinamento con conseguente aumento dei rischi per la sicurezza e ritardi nell'esecuzione delle opere;

DATO ATTO, ai sensi dell'Allegato I.01, art. 2, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, che l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO
1	Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione	45260000-7	41.20.00
2	Lavori di riparazione e ripristino	45454000-4	41.20.00
3	Riparazione e manutenzione di impianti	45259000-7	43.2

DATO ATTO che:

- il valore dell'appalto, Iva esclusa, ammonta ad € 1.521.581,60 (euro unmilionececinquecentoventunomilacinquecentottantuno/60), di cui € 4.410,40 per costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso;

- l'importo a base di gara, Iva esclusa, ammonta ad €_1.517.171,20 (euro unmilionececinquecentodiciassetemilacentosettantuno/20) e comprende €_141.491,46 (euro centoquarantunomilaquattrocentonovantuno/46) per costi della manodopera, come dettagliati in apposito elaborato di progetto;

DATO ATTO che, pertanto, i lavori sono di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, del Codice dei contratti;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice dei contratti in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categoria	Classifica	Tipologia	Importo
OS33	III	prevalente	€_696.961,98
OG1	II	scorporabile	€_503.607,49
OG11	II	scorporabile	€_321.012,13
TOTALE			€_1.521.581,60

dando atto che:

- alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale e di prassi (cfr. Cons Stato, Sez. V, 22/12/2025, n. 10162; Tar Lazio, sez. IV-Ter, 03/01/2025, n. 90; Tar Piemonte, sez. II, 16/01/2024, n. 23; TAR Calabria – Reggio, sez. I, 26/10/2023, n. 782, nonché Delibere ANAC 05/06/2024, n. 278 e 08/05/2024, n. 225, oltreché Pareri MIT n. 3528 del 27/02/2025; n. 3255 del 30/01/2025, n. 2122 del 03/06/2024 e n. 2336 del 08/03/2024), tutte le categorie di lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria;
- b) con riferimento alla Cat. prevalente OS33 – cl III, possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 4 dell'Allegato II.12);
- c) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del decreto-legge n.189/2016 e ss.mm. ii;

RITENUTO di avvalersi delle deroghe previste dall'art. 2, dell'O.C.S.R. n. 227 del 09/04/2025, **DANDO** pertanto **ATTO** che alla presente procedura **NON SI APPLICANO** le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 57, comma 1, lettera a), e comma 2-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- b) l'articolo 102, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- c) l'Allegato II.3. al decreto legislativo n. 36 del 2023.

DATO ATTO che sono esclusi gli operatori economici:

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- che non siano iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice dei contratti;
- che non accettino le clausole contenute nel vigente "Protocollo quadro di legalità" dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.a.;

RILEVATO che costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti;

RILEVATO che gli affidamenti di lavori non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina degli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici;

VISTO che l'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti, consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del medesimo Codice per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria, in alternativa alle procedure negoziate senza bando;

RITENUTO opportuno avvalersi di tale facoltà e, dunque, di procedere a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei contratti, dato che il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei lavori;

VALUTATO di dovere procedere alla selezione applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del Codice, secondo quanto stabilito nell'Allegato "Criteri di valutazione OEPV" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto tale criterio consente di valorizzare l'apporto qualitativo del concorrente a fronte delle peculiarità e specificità dell'appalto;

VALUTATO di procedere come segue:

- a) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta **tecnica**
- b) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice dei contratti, valutare l'anomalia delle offerte nel modo che segue:
 - ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito;
 - ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, riservarsi la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa;

DATO ATTO che saranno ritenute inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;

RITENUTO di avvalersi, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice dei contratti, della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei lavori, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere preliminarmente alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti, poi alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, quindi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei contratti, di ammettere il subappalto integrale delle opere scorporabili;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice dei contratti, le lavorazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di garantire una presenza contemporanea di numerose maestranze, nonché di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei contratti, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1, fermo restando che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

DATO ATTO che ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto il sopralluogo obbligatorio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti la garanzia provvisoria non è richiesta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti, è richiesta la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale; alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del medesimo Codice;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato tanto nell'attività prevalente quanto nelle prestazioni scorporabili ricomprese nella Cat. OG1, è il vigente CCNL EDILI Industria-Cooperativa – Id F012;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti secondo le modalità di cui all'Allegato II.2-bis. Le relative disposizioni sono dettagliate dall'art. 29 del capitolato; al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione del prezzo, l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice verrà monitorato con la stessa frequenza di aggiornamento degli indici di costo di costruzione pubblicati dall'ISTAT;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Codice dei contratti, la presente procedura deve concludersi nel termine di nove mesi di cui all'Allegato I.3, recante "*Termini delle procedure di appalto e di concessione*", salvo proroga nei casi consentiti;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice dei contratti, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione solo il primo graduato, dando atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice, che la deroga risulta necessaria in quanto, in presenza di procedura inversa, la documentazione amministrativa dei concorrenti diversi dal primo classificato non valutata resta per pacifica giurisprudenza ignota e

pertanto estranea al procedimento di gara (cfr. ex plurimis, TAR Lombardia, Sez.IV,29/10/2025, n.3459);

c) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:

- di accettare il “Protocollo quadro di Legalità” sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa accessibile al seguente link <https://dev.sisma2016data.it/wp-content/uploads/2018/02/PROTOCOLLO-QUADRO-26-luglio-2017.pdf>;
- di accettare le clausole di cui all’articolo 5 del vigente “Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma”;
- di accettare i controlli previsti da “Accordo di Alta Sorveglianza” sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l’Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica il Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all’indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice dei contratti e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

DATO ATTO che:

- in forza di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>, la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- ai sensi dell’art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 45, comma 8, del Codice dei contratti e dell’Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 7.086,33;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice dei contratti in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP;
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione “Atti delle amministrazioni giudicatrici”;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del richiamato Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza, in data 22/05/2026 (prot n. 64761 attribuito dalla piattaforma SISMAPP e successiva nota USR prot. n.65037 del 25/05/2026), si è provveduto all’invio della seguente documentazione da sottoporre alla verifica preventiva di legittimità dell’ANAC per l’avvio della procedura in oggetto:

- proposta di determina a contrarre;
- bando e disciplinare di gara;
- capitolato speciale d’appalto;
- schema di contratto;
- dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi del RUP e del RPA

DATO ATTO che con parere n. 60159 del 19/06/2026, acquisito al prot. com. n.4494 del 24/06/2026, l'Ufficio Presidenza ANAC, ha invitato la stazione appaltante a modificare in autonomia gli atti di gara ritenendo positivamente conclusa la verifica preventiva di legittimità svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO che gli atti di gara sono stati emendati alla luce dei rilievi formulati dall'ANAC;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. ii;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 e ss. mm. ii;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021 e ss. mm. ii;
- il D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 229/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza commissariale n. 137/2023 e ss.mm. ii..
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 21/07/2023;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- la *“Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria”*, sottoscritta il 06/12/2024, con il Comune di Ascoli Piceno (SA.AP);

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e dall'art.192 del d.lgs. 267/2000;
3. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario di tali lavori, **DANDO ATTO** che il valore globale stimato dell'appalto è pari a €_1.521.581,60 Iva esclusa, di cui €_141.491,46 per costi della manodopera ed €_4.410,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dall'art. 108, comma 1 del medesimo decreto;
5. di **STABILIRE** che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti;
 - a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categoria	Classifica	Tipologia	Importo
OS33	III	prevalente	€_696.961,98
OG1	II	scorporabile	€_503.607,49

OG11	II	scorporabile	€_321.012,13
TOTALE			€ _1.521.581,60

dando atto che:

➤ alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale e di prassi (cfr. Cons Stato, Sez. V, 22/12/2025, n. 10162; Tar Lazio, sez. IV-Ter, 03/01/2025, n. 90; Tar Piemonte, sez. II, 16/01/2024, n. 23; TAR Calabria – Reggio, sez. I, 26/10/2023, n. 782, nonché Delibere ANAC 05/06/2024, n. 278 e 08/05/2024, n. 225, oltretutto Pareri MIT n. 3528 del 27/02/2025; n. 3255 del 30/01/2025, n. 2122 del 03/06/2024 e n. 2336 del 08/03/2024), tutte le categorie di lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria;

- b) con riferimento alla Cat. prevalente OS33 – cl III, possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 4 dell'Allegato II.12);
- c) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto-legge n.189/2016 e ss.mm. ii;

6. di PROCEDERE sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- b) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice dei contratti, valutare l'anomalia delle offerte nel modo che segue:
 - ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito;
 - ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, riservarsi la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa;

7. di STABILIRE, nel rispetto dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

8. di RISERVARSI la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, nonché la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

9. di ATTRIBUIRE l'espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 06/12/2024, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento, **DANDO ATTO** che il Dott. Maurizio Conoscenti, Dirigente del Settore 8 PNRR-GARE del detto Comune, è il Responsabile Unico del Progetto della fase di affidamento (RUP-FA)

10. di INDIVIDUARE nell'Ing. Nicola Poeta, il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del Contratti, **DANDO ATTO** che lo stesso è il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice (RUP);

11. di DARE ATTO che:

- che nei confronti dei suindicati RUP e RUP-FA non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma Determinazione SERVIZIO SISMA - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA n.30 del 01-09-2026

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, giusta dichiarazione conservata agli atti;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: H74J23000140001;
 - il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: I00357070440202300002;
 - in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune ed adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> , la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
 - ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice dei contratti in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici:
- 12. di DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice dei contratti e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad €_7.086,33;
- 13. di DARE ATTO** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto, pari a complessivi ad €_2.085.000,00;
- 14. di DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice dei contratti, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per le ragioni indicate in premessa;
- 15. di DARE ATTO** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 137/2023 e ss.mm.ii.;
- 16. di ACCERTARE** la somma di €_7.086,33 al Cap. in entrata 504 art.1 codice 4.02.01.01.001 del bilancio di previsione vigente ad oggetto: "RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIAMENTO PER RIPARAZIONE DANNI SISMA PISCINA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE L'EDIFICIO AD USO BAR E SERVIZI. CUP: H74J23000140001";
- 17. di IMPEGNARE** la spesa totale di €_7.086,33 in favore della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno al Cap. in uscita 2800 art.1 codice 06.01-2.02.01.09.016 impegno n.158/2006 del bilancio di previsione vigente ad oggetto: "RIGENERAZIONE URBANA - RIPARAZIONE DANNI SISMA PISCINA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE L'EDIFICIO AD USO BAR E SERVIZI. CUP: H74J23000140001";
- 18. di ASSUMERE** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli accertamenti ed impegni di cui ai prospetti riportati in calce;

19. di **ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
20. di **Attestare** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
21. di **Dare Atto** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

La presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rivosecchi Andrea

Il presente atto viene comunicato in data odierna alla Giunta Comunale.
Lì 01-09-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rivosecchi Andrea

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 01-09-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Belfiore Valeria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

REG.n.

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-09-2026 al 16-09-2026
Lì 01-09-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Belfiore Valeria

È copia conforme all'originale.
Lì 01-09-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rivosecchi Andrea

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ e che nessun reclamo è stato presentato contro lo stesso.
Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Belfiore Valeria